RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 86

Casi di astensione e ricusazione

I componenti delle sezioni del consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale in quanto applicabili nonche' nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale o di collaborazione o che eserciti nei medesimi locali. Gli stessi devono astenersi quando ricorra un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto. Sulla ricusazione di un componente di sezione e' competente altra sezione, all'uopo designata dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina ovvero al consiglio distrettuale viciniore individuato con regolamento dal Consiglio nazionale forense. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti del consiglio distrettuale di disciplina possono richiedere al presidente l'autorizzazione ad astenersi. Il presidente, in caso di accoglimento dell'istanza di astensione, procede all'immediata sostituzione del componente astenuto con un supplente. L'istanza di ricusazione, sottoscritta dalla parte o dal difensore, contiene a pena di inammissibilita' l'indicazione dei motivi sui cui si fonda e deve essere proposta prima dell'inizio del dibattimento. La proposizione dell'istanza sospende il procedimento, anche ai fini della prescrizione. La decisione sulla ricusazione e' pronunciata udito il componente ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte. Il componente ricusato e' sostituito con altro individuato dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina. Qualora non sia possibile la sostituzione, il presidente rimette il procedimento al consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il consiglio dell'ordine distrettuale viciniore individuato con regolamento del Consiglio nazionale forense. I provvedimenti di inammissibilita' o di rigetto delle istanze di ricusazione pronunciate dal consiglio distrettuale di disciplina sono impugnabili davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. L'impugnazione non ha effetto sospensivo del procedimento pendente innanzi al consiglio distrettuale di disciplina ma il Consiglio nazionale forense puo' sospenderne il corso in caso di non manifesta infondatezza o inammissibilita'.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	II — Del procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-86-casi-di-astensione-e-ricusazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it